



316/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79071** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Del Papa
(c.f. DLPGLC75A21H501A),

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia
Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M);

uditi all'udienza del 25 giugno 2025, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Del Papa per il ricorrente e l'avv.
Andrea Botta, su delega dell'avv. Flavia Incletolli,

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 27 luglio 2021 la sig.ra XX chiedeva di riconoscere il proprio diritto alla pensione di reversibilità della mamma, sig.ra YY, deceduta il omissis, quale orfano maggiorenne inabile, ai sensi degli artt. 82 e segg., d.p.r. n. 1092/1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il 27 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che la Commissione Medica di Verifica di Roma, con verbale n. 49924 del 1° marzo 2019, aveva accertato che alla data della morte della madre la ricorrente non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, non risultava la prova certa della c.d. vivenza a carico.

3. Con ordinanza n. 207/2022 questa Sezione disponeva l'acquisizione di apposita CTU al fine di accertare "se le infermità diagnosticate alla ricorrente dalla Commissione medica di verifica la rendevano inabile al lavoro al momento del decesso del dante causa".

4. Il 12 gennaio 2024 l'UML depositava il richiesto parere medico legale, concludendo di ritenere che la ricorrente, alla data del decesso della madre, "per

il complesso morboso dal quale risultava affetta (...) non si trovava nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa". Riteneva pertanto non soddisfatti i requisiti medico legali previsti dall'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995.

5. All'udienza del 5 giugno 2024 il difensore della ricorrente ne comunicava il decesso, avvenuto nelle more del giudizio. Con ordinanza a verbale veniva quindi disposta l'interruzione del giudizio per il decesso della ricorrente.

6. All'udienza del 25 giugno 2025, come da verbale, l'avv. Del Papa per la ricorrente e l'avv. Botta per l'Inps hanno evidenziato la mancata riassunzione del giudizio.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. In riferimento alle ipotesi di interruzione del processo di cui all'art. 108 c.g.c., l'art. 109, comma 6, c.g.c. dispone che "il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue". In base all'art. 111, comma 4, "l'estinzione opera di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza". In base al successivo comma 8 "le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute".

Nel giudizio in esame, con l'ordinanza a verbale di questa Sezione del 5 giugno 2024 è stata disposta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 108 c.g.c., in considerazione del decesso della ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Successivamente a tale dichiarazione di interruzione del processo, trascorso il termine previsto dal citato art. 109, comma 6, c.g.c., non risulta presentata alcuna istanza di riassunzione da parte di soggetti aventi titolo a proseguirlo ai sensi dell'art. 109 c.g.c., né risulta compiuto alcun atto di procedura.

Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 109, comma 6, c.g.c.

2. In conformità al disposto di cui all'art. 109, comma 8, c.g.c., le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva,

respinta ogni contraria eccezione o deduzione,
dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52,
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali", a tutela
della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio
che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei
riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti
nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 25 giugno 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.07.2025
11:59:36
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03